DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 16

I proprietari delle aree, gia' destinate ad edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare. Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della, Commissione di cui all'articolo 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10. I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Versione in vigore dal 15 maggio 1962, non più in vigore dal 18 aprile 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
Estremi	Legge 18 aprile 1962, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-acquisizione-di-aree-fabbricabili-per-l/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it